



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 48 del 20.11.2013

**OGGETTO: COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONFERMA DEL REGIME DI PRELIEVO
2012 PER L'ANNO 2013 - TARSU**

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 48 del 20.11.2013

Oggetto: COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONFERMA DEL REGIME DI PRELIEVO 2012 PER L'ANNO 2013 - TARSU

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 20.11.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
LOMBARDI MARCO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 20.11.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, che aveva disciplinato l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a far data dal 01.01.2013;

VISTO l'art. 5 del D.L.31.08.2013, convertito con modificazioni dalla legge 28.10.2013, n. 124, e visto, in particolare, il comma 4-quater che così dispone:

*4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno **2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione**, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012*

*con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012**, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*

CONSIDERATO che è stato discutibilmente sostenuto, in dottrina, che i Comuni che avessero già approvato il bilancio 2013 non potrebbero utilizzare appieno le facoltà del comma 4-quater (potrebbero solo regolare in forma semplificata la Tares con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno 2012, ma non "tornare" a Tarsu). Tale ricostruzione appare errata e contrastante con il tenore letterale della norma, e con il fatto che l'ultimo periodo (*Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012,...*) è la chiara specificazione del contenuto e del significato della deroga prevista nel primo periodo.

Questa soluzione interpretativa letterale è l'unica che soddisfa – pienamente – il primo e principale canone ermeneutico, collocato nell'art. 12 delle *preleggi*:

12. Interpretazione della legge.

*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal **significato proprio delle parole secondo la connessione di esse**, e dalla intenzione del legislatore.*

RITENUTO doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni di continuare ad applicare, per l'esercizio 2013, il regime della TARSU, con conseguente copertura della percentuale dei costi del servizio nella misura del 100%, determinando le relative tariffe sulla base dei criteri in vigore e già applicati nel 2012;

VISTA, a tale riguardo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2010 del 22.12.2010 con la quale venivano fissate le aliquote TARSU che sono state applicabili per l'anno 2012;

CONSIDERATO che questo Ente, nelle more della complessa e defatigante definizione da parte del Parlamento del complesso normativo-regolamentare in materia di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013, ha inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento del tributo per una quota pari all' 50 % dell'importo da ruolo Tarsu 2012;

CONSIDERATO che i termini di pagamento della predetta quota del 50% del tributo sono stati determinati con scadenza della prima rata entro il 31.08.2013 e, per la 2^a rata, entro il 31.10.2013;

RILEVATO che, pur esercitando la facoltà di cui all'art.5, comma 4-quater del D.L. n. 102/2013, questo Comune è tenuto ad applicare la maggiorazione prevista dall'art.14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 (di spettanza dello Stato), pari ad € 0,30/mq, da versare previa predisposizione ed invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

RITENUTO, pertanto, potersi confermare e riapprovare per l'anno 2013 il regime tariffario in materia di TARSU di cui al Regolamento approvato con C.C. n. 28/2005 del 30.12.2005 e s.m.i. e con le tariffe stabilite nella deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2010 del 22.12.2010, dando atto che con l'applicazione di dette aliquote tariffarie viene assicurata l'integrale copertura del costo di gestione del servizio, fatta

eccezione per la maggiorazione di cui al punto precedente, la cui entrata è riservata allo Stato;

Dato altresì atto che con precedente deliberazione di C.C n. 12/13 del 19.07.2013. erano stati approvati il Piano economico finanziario e tariffario (Tares), che vanno pertanto, per le motivazioni dianzi espresse, revocati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Per competenza propria, trattandosi di ordinamento generale dei tributi (definizione del regime di prelievo.. non semplice approvazione di aliquote) , ex art. 42 lett. F) del TUEL 267/2000;

con voto palese che da il seguente esito

DELIBERA

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono riportate:

1. di esercitare la facoltà di cui al comma 4-quater dell'art.5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.10.2013, n. 124, determinando, sulla base delle risultanze delle rilevazioni effettuate dal competente Settore, in € 92.420,00 il costo complessivo di gestione del servizio attinente il ciclo integrato dei rifiuti di questo Ente e dando atto che le aliquote tariffarie ed i criteri previsti ed applicati nel corso dell'anno 2012 (come da deliberazione di G.C. n. 48/10 del 22.12.2010) consentono la copertura integrale del costo predetto;
2. Di confermare e riapprovare, pertanto, il quadro tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/10 del 22.12.2010, che qui si intende integralmente richiamato;
3. Di confermare il Regolamento per l'applicazione della Tarsu, come già vigente anteriormente al derogato comma 46 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
4. Di procedere alla revoca del Piano economico finanziario e tariffario (Tares) approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n. 12/13 del 19.07.2013;
5. Di prevedere che sia disposto l'invio ai contribuenti di apposito modello di pagamento della maggiorazione di cui all'art.14, comma 13, del D.L. n. 201/2011;
6. Di dare atto che unitamente a tale modello sarà inoltrato ai contribuenti apposito modello di pagamento per il saldo del tributo, pari al 50% dell'importo derivante dalla applicazione del piano tariffario predetto, tenuto conto delle addizionali ECA ed Ex-ECA e del Tributo Provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2013;
7. di stabilire che apposito avviso dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell'Ente, con la indicazione di tutti gli elementi di dettaglio per agevolare i contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari di che trattasi;
8. di dichiarare, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, con una seconda votazione che da il seguente esito: